

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1098-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE PECORARO)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 1973

---

Ratifica ed esecuzione degli Accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo

---

Comunicata alla Presidenza il 12 novembre 1973

---

ONOREVOLI SENATORI. — Le esigenze della vita moderna e della importanza che in essa assume la ricerca scientifica e le connesse applicazioni tecniche sono alla base dell'attenzione sempre crescente che i poteri pubblici assegnano a questo vasto e delicato settore.

Analogo interesse ed attenzione è stato portato già da alcuni anni su questa materia da parte degli Organi Dirigenti e cioè Consiglio dei Ministri e Commissione della CEE; non soltanto a causa del peso che l'argomento possiede e dei suoi riflessi nel campo economico e nel campo politico, ma altresì per un ulteriore triplice ordine di considerazioni.

In primo luogo per il fatto che una più vasta ed articolata partecipazione alla preparazione e messa in opera di un certo programma è in generale obbiettivamente destinata a produrre risultati anche qualitativamente più cospicui; in secondo luogo per il fatto che per motivi tecnici alcuni programmi hanno più probabilità di sortire risultati positivi se attuati ad una dimensione comprensiva di un intero ambito regionale; in terzo luogo perchè anche ai fini del finanziamento, le dimensioni ottimali spesso superano le capacità e disponibilità di un solo Paese (ci riferiamo specificatamente alle dimensioni dei quattro grandi paesi dell'Europa Occidentale).

A queste esigenze intende rispondere il programma COST (programma di Cooperazione Scientifica e Tecnologica) predisposto nella decisione dei Ministri della Ricerca per i Paesi della Comunità Europea, del 31 ottobre 1967.

Con tale decisione fu stabilito di creare un Gruppo di lavoro « Politica della ricerca scientifica e tecnica » (gruppo PREST) col compito di preparare un programma di cooperazione nei settori della informatica, delle telecomunicazioni, dei nuovi mezzi di trasporto, dell'oceanografia, della meteorologia, della metallurgia, degli inconvenienti ambientali.

Come può leggersi opportunamente nella relazione governativa furono avanzate 47 pro-

poste di cooperazione nei diversi ambiti inizialmente suggeriti, e furono altresì invitati molti altri paesi europei a collaborare sia alla messa a punto che alla realizzazione delle dette proposte: l'Austria, la Danimarca, la Finlandia, la Grecia, l'Irlanda, la Jugoslavia, la Norvegia, il Portogallo, la Svizzera, la Svezia e il Regno Unito.

Ai fini di perfezionare l'istruttoria tecnica delle proposte vennero costituiti 7 gruppi di lavoro — corrispondenti ai sette settori di base — mentre un comitato di alti funzionari di politica scientifica veniva incaricato di dirigere i lavori e stabilire le priorità.

Il finanziamento di questa fase fu fissato in 600 mila unità di conto (dollari). La quota dell'Italia di 78 milia unità di conto è stata fornita dal Consiglio nazionale delle Ricerche.

Nel novembre del 1971 i Ministri della ricerca dei Paesi interessati a questa cooperazione scientifica e tecnica riuniti a Bruxelles hanno deciso di passare alla fase operativa per i seguenti settori che hanno fatto oggetto di specifici accordi:

1. — Accordo per la realizzazione di una rete europea d'informatica.
2. — Accordo per l'attuazione di una azione europea nel settore delle telecomunicazioni sul tema « Antenne con primi orecchi secondari ridotti e rapporto G/T massimo ».
3. — Accordo per l'attuazione di un'azione concertata europea nel settore della metallurgia sul tema « Materiali per turbine a gas ».
4. — Accordo per l'attuazione di un'azione concertata europea nel settore della metallurgia sul tema « Materiali per gli impianti di desalinizzazione dell'acqua di mare ».
5. — Accordo per l'attuazione di un'azione europea nel settore degli inconvenienti ambientali sul tema « Ricerche sul comportamento fisico-chimico dell'anidride solforosa nell'atmosfera ».
6. — Accordo per l'attuazione di un'azione europea nel settore degli inconvenienti ambientali sul tema « Analisi dei microcontaminanti organici nell'acqua ».

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7. — Accordo per la realizzazione di una azione europea nel settore degli inconvenienti ambientali sul tema « Trattamento delle melme di depurazione ».

Altri tre accordi dovrebbero inoltre venire perfezionati entro breve tempo per i seguenti ambiti tecnici:

8. — Studio prospettivo del fabbisogno di trasporti tra grandi agglomerati urbani europei.

9. — Istituzione di un Centro europeo di previsioni meteorologiche a medio termine.

10. — Creazione di un Centro di informazioni sui programmi per calcolatori.

La partecipazione italiana all'intero programma COST ammonta a 6.741.550 u.d.c. pari a lire 4.213.468.750.

Come si può leggere nel disegno di legge in discussione il finanziamento delle diverse partite viene assicurato, per il 1972 e per

l'ammontare di lire 500 milioni, a carico del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per lo stesso anno finanziario; per il 1973 e per l'ammontare di altre lire 500 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Con disposizione apposita da inserire nell'annuale legge di bilancio saranno stabilite anno per anno le cifre necessarie a coprire le spese derivanti dall'applicazione del programma in oggetto, per quanto concerne la parte italiana.

Ritieniamo che il Senato, nel rendersi conto della grande importanza scientifica e delle prevedibili notevolissime applicazioni che ne deriveranno porterà il suo pieno accordo e consenso al riferito programma e al disegno di legge in discussione.

PECORARO, *relatore*

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

25 settembre 1973

La Commissione Bilancio e programmazione, comunica di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento alla condizione che la norma di copertura contenuta all'articolo 6 venga modificata per aggiornare la copertura medesima all'esercizio 1974.

Conseguentemente, il primo comma dell'articolo 6 deve essere così modificato: « La spesa necessaria per l'esecuzione dei programmi indicati nella presente legge, per il quinquennio 1972-1976, è valutata in lire 4.213.500.000. All'onere relativo agli anni finanziari 1972, 1973 e 1974, previsti nella complessiva somma di lire 2 miliardi, si provvede:

quanto a lire 500.000.000 per il 1972, a carico del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario;

quanto a lire 500.000.000 per il 1973, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario;

quanto a lire 1.000.000.000 per il 1974, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario ».

Inoltre, al terzo comma dello stesso articolo 6, occorre sostituire le parole: « per ciascun anno finanziario successivo al 1973 » con le seguenti: « per ciascun anno finanziario successivo al 1974 ».

F.to COLELLA

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO DEL GOVERNO

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi conclusi a Bruxelles il 23 novembre 1971, nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica (COST):

a) Accordo per la realizzazione di una rete europea d'informatica (azione n. 11);

b) Accordo per l'attuazione di una azione europea nel settore delle telecomunicazioni sul tema « Antenne con primi orecchi secondari ridotti e rapporto G/T massimo » (azione n. 25 - tema 2 e 4);

c) Accordo per l'attuazione di un'azione concertata europea nel settore della metallurgia sul tema « Materiali per turbine a gas » (azioni nn. 50, 51 e 52);

d) Accordo per l'attuazione di un'azione concertata europea nel settore della metallurgia sul tema « Materiali per gli impianti di desalinizzazione dell'acqua di mare » (azione n. 53);

e) Accordo per l'attuazione di un'azione europea nel settore degli inconvenienti ambientali sul tema « Ricerche sul comportamento fisico-chimico dell'anidride solforosa nell'atmosfera » (azione n. 61 a);

f) Accordo per l'attuazione di un'azione europea nel settore degli inconvenienti ambientali sul tema « Analisi dei microcontaminanti organici nell'acqua » (azione n. 64 b);

g) Accordo per la realizzazione di una azione europea nel settore degli inconvenienti ambientali sul tema « Trattamento delle melme di depurazione » (azione n. 68).

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in confor-

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

## LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

mità, rispettivamente, all'articolo 16 dell'Accordo *sub a*), all'articolo 17 dell'Accordo *sub b*), all'articolo 15 dell'Accordo *sub c*), all'articolo 15 dell'Accordo *sub d*), all'articolo 15 dell'Accordo *sub e*), all'articolo 15 dell'Accordo *sub f*), all'articolo 15 dell'Accordo *sub g*).

La spesa necessaria per l'esecuzione dei detti Accordi, comprensiva degli oneri connessi alle missioni dei delegati italiani, è valutata in lire 1.614.998.750.

Art. 3.

È autorizzata la spesa di lire 49.970.000 relativa al finanziamento di uno « Studio prospettivo del fabbisogno di trasporti tra grandi agglomerati urbani europei » da realizzarsi nell'ambito del programma COST sotto la denominazione convenzionale di « azione n. 33 ».

Art. 4.

È autorizzata la spesa di lire 2.100.000.000 relativa alla partecipazione dell'Italia all'istituzione del Centro europeo di previsioni meteorologiche, da realizzarsi nell'ambito del programma COST sotto la denominazione convenzionale di « azione n. 70 ».

Art. 5.

È autorizzata la spesa di lire 448.500.000 relativa alla partecipazione dell'Italia all'istituzione del Centro europeo di informazione sui programmi per calcolatori, da realizzarsi nell'ambito del programma COST sotto la denominazione convenzionale di « azione n. 12 ».

Art. 6.

La spesa necessaria per l'esecuzione dei programmi indicati nella presente legge, per

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

*Identico.*

Art. 4.

*Identico.*

Art. 5.

*Identico.*

Art. 6.

La spesa necessaria per l'esecuzione dei programmi indicati nella presente legge, per

(Segue: *Testo del Governo*)

il quinquennio 1972-1976, è valutata in lire 4.213.500.000. All'onere relativo agli anni finanziari 1972 e 1973, previsti nella complessiva somma di lire 1 miliardo, si provvede:

quanto a lire 500.000.000 per il 1972 a carico del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario;

quanto a lire 500.000.000 per il 1973, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Con apposita disposizione da inserire nella legge annuale di approvazione del bilancio dello Stato sarà stabilita, per ciascun anno finanziario successivo al 1973 e in relazione all'andamento dei programmi, la somma occorrente per fronteggiare le spese derivanti dalla attuazione della presente legge.

Art. 7.

I fondi di cui all'articolo precedente sono assegnati al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

il quinquennio 1972-1976, è valutata in lire 4.213.500.000. All'onere relativo agli anni finanziari 1972, 1973 e 1974, previsti nella complessiva somma di lire 2 miliardi, si provvede:

quanto a lire 500.000.000 per il 1972, a carico del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario;

quanto a lire 500.000.000 per il 1973, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario;

quanto a lire 1.000.000.000 per il 1974, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

*Identico.*

Con apposita disposizione da inserire nella legge annuale di approvazione del bilancio dello Stato sarà stabilita, per ciascun anno finanziario successivo al 1974 ed in relazione all'andamento dei programmi, la somma occorrente per fronteggiare le spese derivanti dalla attuazione della presente legge.

Art. 7.

*Identico.*